

SCHEDA DI TRASPARENZA
Anno accademico 2025 - 2026

Insegnamento	Storia del Diritto Medievale e Moderno
Livello e corso di studio	Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza – Classe LMG/01 – Indirizzo Generale
Settore scientifico disciplinare (SSD)	GIUR 16/A Storia del Diritto Medievale e Moderno (già IUS/19 Storia del Diritto Medievale e Moderno)
Anno di corso	4
Anno Accademico	2025-2026
Numero totale di crediti	13
Propedeuticità	Istituzioni di diritto romano
Docente	Prof. dr. Avv. Alessandro Bucci Email: alessandro.bucci@unicusano.it Orario di ricevimento: consultare il calendario aggiornato delle videoconferenze pubblicato nel sito web e negli avvisi della piattaforma del corso. https://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-giuridica
Presentazione	Il presente Corso vuole porre una riflessione sul divenire del processo e la sua realtà ontologica nella tradizione giuridica europea guardando con un occhio particolare alla tradizione giuridica processualistica italiana che si tenta di mettere a confronto con l'eredità canonistica da un lato e l'esperienza giuridica a common law dall'altra. Per questa ragione si compie, a volo d'aquila, ma non per questo in modo marginale, lo svolgimento storico dell'idea di processo e della prassi processuale così come si è avuto nella tradizione giuridica romanistica europea da un lato, e nella tradizione giuridica canonistica dall'altra.
Obiettivi formativi	Il corso di storia del diritto medievale e moderno ha i seguenti obiettivi formativi: • Rivedere la storiografia dominante che insegna l'età di Mezzo come età negativa dove l'elemento delle genti nomadi hanno preso il sopravvento sul diritto e la cultura romana intesa come civiltà da imitare nella sua interezza. • precisare che non c'è separazione fra i termini cultura e religione che la tradizione illuministica ha imposto nella storiografia successiva perché il fatto religioso è proprio della cultura delle classi emarginate e deboli e quindi degna del più grande rispetto.
Prerequisiti	E' indispensabile che gli studenti abbiano la conoscenza dell'insegnamento del Diritto Romano.
Risultati di apprendimento attesi	Conoscenza e capacità di comprensione È richiesta una formazione di cultura generale e di cultura giuridica generale attraverso la quale lo studente possa conseguire la conoscenza e la capacità di comprendere il linguaggio tecnico-giuridico di base e le nozioni e categorie della Storia del Diritto Medievale e Moderno. Applicazione della conoscenza e capacità di comprensione Con la corretta acquisizione degli strumenti indispensabili all'utilizzazione dei concetti e degli istituti giuridici appresi, lo studente sarà in grado di applicare la conoscenza e capacità di

	comprensione nell'esplicazione delle nozioni, categorie ed istituti di Storia del Diritto Medioevale e Moderno confrontandosi con le questioni dottrinali e risolvendo i casi concreti, anche su tematiche nuove o non consuete, proposti nelle <i>etivity</i> o ricorrenti nella pratica. Autonomia di giudizio. Lo studente potrà acquisire una consapevole autonomia di giudizio con riguardo alla comprensione e interpretazione delle fonti normative e della giurisprudenza, mediante l'individuazione delle fattispecie e la relativa soluzione giuridicamente fondata con riguardo alle questioni teoriche e pratiche attinenti al contenuto del corso di Storia del Diritto Medioevale e Moderno. Abilità comunicative Acquisizione del lessico e del linguaggio tecnico-giuridico generale e specifico della Storia del Diritto Medioevale e Moderno, di capacità espositive, comunicative e argomentative proprie delle professioni giuridiche, tali da poter colloquiare agevolmente sia con interlocutori specialisti, sia con soggetti non specialisti. Capacità di apprendere Acquisizione di capacità per l'adeguamento delle proprie conoscenze in relazione alla variabilità del quadro normativo e giurisprudenziale, tipica del settore giuridico in generale e della Storia del Diritto Medioevale e Moderno in particolare.
Organizzazione dell'insegnamento	Il corso di Storia del Diritto Medioevale e Moderno è sviluppato secondo una didattica erogativa e una didattica interattiva. La didattica erogativa (DE) comprende lezioni audio-video preregistrate del docente disponibili nella piattaforma, che illustrano i contenuti del corso e che sono integrati da slides e dispense. La didattica interattiva (DI) è svolta online e comprende: – web forum, messaggi email, videoconferenze e chat in cui gli studenti interagiscono con il docente e/o tutor; – test di autovalutazione di tipo asincrono che corredano le lezioni preregistrate e consentono agli studenti di accertare la comprensione ed il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ciascuna lezione; – il forum della “classe virtuale” che costituisce uno spazio di discussione asincrono nel quale i docenti e/o i tutor individuano le etivity, che sono inserite nella piattaforma <i>web</i> nell'area Collaborativa, sezione <i>Forum</i> del corso di Storia del Diritto Medioevale e Moderno, ed assicurano l'interazione degli studenti fra loro e con i docenti e/o tutor con relativi riscontri e valutazioni formative. L'insegnamento di Storia del Diritto Medioevale e Moderno, che consta di 13 CFU (Crediti Formativi Universitari), prevede un carico totale di studio di almeno 276 ore così suddivise: – 200 ore per la visualizzazione delle lezioni videoregistrate (circa 20 ore videoregistrate) e lo studio degli argomenti oggetto delle lezioni medesime; – circa 76 ore di didattica interattiva, di cui 6 ore dedicate a 2 <i>etivity</i>. Si consiglia di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 15 settimane, dedicando circa 24 ore circa di studio a settimana. Sono altresì disponibili lezioni in <i>web-conference</i> programmate a calendario che si realizzano nei periodi didattici
Contenuti del corso	Il presente Corso vuole porre una riflessione sul divenire del processo e la sua realtà ontologica nella tradizione giuridica europea guardando con un occhio particolare alla tradizione giuridica processualistica italiana che si tenta di mettere a confronto con l'eredità canonistica da un lato e l'esperienza giuridica a common law dall'altra. Per questa ragione si compie, a volo d'aquila, ma non per questo in modo marginale, lo svolgimento storico dell'idea di processo e della prassi processuale così come si è avuto nella tradizione giuridica romanistica europea da un lato, e

nella tradizione giuridica canonistica dall'altra.

L'età medievale infatti:

- a) Ha recuperato tutta la tradizione delle fonti latine e, dopo la caduta di Costantinopoli (1453), ha conservato e fatto proprio il patrimonio delle fonti greche, dando vita all'Umanesimo e al Rinascimento che restano movimenti ispirati al Cattolicesimo romano, che si diffonde in Europa a partire dalla costruzione giuridica nata intorno al Vescovo di Roma e al Patriarcato Lateranense che si sostituiscono alla precedente organizzazione imperiale romana.
- b) Sostituendosi all'antico organismo giuridico romano, il Vescovo di Roma, a partire dal *Patrimonium Sancti Patri*, dà vita ad un nuovo organismo giuridico, la Curia Romana, che fa proprio il vocabolario giuridico romano di cui capovolge significato e valore di concetti su cui costruisce il proprio organismo giuridico che diffonde in tutta Europa attraverso la Scuola di Bologna e le università fondate dagli allievi di tutte le contrade europee, laureatisi in quello *Studium* che aveva dato vita all'*Utrumque Jus*, il contemporaneo studio del diritto della società civile (fondato sui testi giustinianeî diffusi in Oriente come in Occidente) e dalla Chiesa romana (che mitiga la rigidità del Diritto Civile).
- c) Contemporaneamente il Vescovo di Roma riconosce le Università europee e i loro titoli dando vita alla tradizione giuridica romano-cristiana, che diffonde principi nuovi (che il diritto romano classico ignorava) attraverso un nuovo diritto pretorio esercitato dai Vescovi locali di tutta Europa, su cui sovrastava un diritto pretorio esercitato dai Vescovi di Roma, che ritenendosi successori di Pietro (e Pietro stesso) e Vicario di Cristo, continuano la prassi universale giuridica dell'Imperatore romano. Questo progetto di Ordinamento Giuridico romano viene diffuso dalle Potenze Coloniali europee in Africa, in Asia e nelle Americhe e nulla ha a che vedere con il diritto romano classico che viene affermato da alcune scuole romanistiche europee che parlavano e parlano di diritto romano vivente anche per l'età contemporanea, secondo le linee storiografiche diffuse dalla Pandettistica tedesca.
- d) Viene così a formarsi una duplice diffusione di tradizione romanistica che prende il nome di *utrumque jus*, l'uno e l'altro diritto, il primo, espressione della società civile ed erede dello *jus civile romanorum* (continuatore e prosecutore della rigidità ulpiana – *quae tangi possunt* – lungo la linea storica dei principi di Eraclito – per cui è diritto solo ciò che è reale) accettato dalla classe sociale dominante; il secondo, espressione dello *jus romano-canicum*, lo *jus Ecclesiae*, formulato per attenuare la rigidità del primo e per essere di giovamento alle classi sociali subordinate ed emarginate. E' indubitabile che il secondo e non il primo si diffuse nei territori della penisola italiana, secondo lo schema dell' *aequitas canonica* che da principio di mediazione del caso concreto della tradizione giuridica dello *jus civile romanorum* stette a significare principio generale di comprensione giustificativa di ogni altro umano compiuto oltre la liceità generale.
- e) Lo sviluppo di una tradizione romanistica formatasi all'interno del diritto romano-canonico diversa da quella diffusa dallo *jus civile romanorum* e alternativa a quest'ultimo, si forma anche per l'attenzione che il Vescovo di Roma ha verso le tradizioni giuridiche che vengono a diffondersi per tutta l'età medievale nei territori della Penisola (tradizione bizantina, normanna, islamica, catalana e, prima, longobarda, franca e dei popoli minori germanici che avevano preceduto questi ultimi) e che portano innovazioni non secondarie ad un rigenerarsi delle singole Genti della Penisola che erano eredi di tradizioni consuetudinarie immemorabili conservati lungo la dorsale appenninica, nelle valli alpine e nelle isole di cui il Vescovo di Roma diventa attento e geloso spettatore e protettore, secondo lo schema stabilito dagli studi del Besta e del Solmi, storiografia puntualmente contraddetta e avversata dalla dottrina pandettistica che esalta una concezione del diritto romano intrinsecamente perfetto perché geometricamente e matematicamente euclideo da diffondere in tutti e cinque i continenti secondo le linee del colonialismo europeo.
- f) La convivenza di questa duplice presenza romanistica, nella Penisola e fuori dalla Penisola, ha fatto sì che le genti del territorio della Penisola non hanno mai formato una nazione italiana ma un caleidoscopio di culture giuridiche che non trova pari nell'assetto culturale europeo ed extraeuropeo, ciascuna erede di una propria tradizione culturale e linguistica gelosa della propria memoria e della propria storia unite tuttavia dal cattolicesimo romano che ciascuno vive nella propria lettura che riunisce la millenaria tradizione culturale del proprio passato.

Materiali di studio	Il materiale di studio, predisposto nella piattaforma del corso di Storia del Diritto Medioevale e Moderno e disponibile per ciascuna lezione, è così composto: lezioni videoregistrate, Manuale, <i>slides</i> e test di autovalutazione. Tale materiale tratta l'intero programma del corso. Sono altresì disponibili lezioni in <i>web-conference</i> programmate a calendario che si realizzano nei periodi didattici. Gli studenti potranno studiare gli argomenti del corso consultando: A. BUCCI, <i>La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa</i>, con prefazione di S. Em.za Card. F. COCCOPALMERIO [Collana Studia et documenta Utriusque Iuris, vol. I], Volturnia Edizioni, Roma 2012, limitatamente al primo capitolo, pp. 1-93. A. BUCCI, <i>Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive</i>, [Collana Studia et Documenta –vol. V– Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocănel], Ed. Serafica, Iași 2003.
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame consiste nello svolgimento di una prova in forma orale e/o scritta tendente ad accertare le capacità di analisi e rielaborazione dei concetti acquisiti e di una serie di attività interattive (<i>etivity</i>) svolte durante il corso nelle classi virtuali. In questo modo vengono valutati i risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia, la capacità di applicarle, le abilità comunicative, la capacità di trarre conclusioni e la capacità di autoapprendimento. Le <i>etivity</i> verranno valutate con un punteggio in 0.25, 0.50 su 1,00. Possono essere oggetto di domanda di esame le tematiche affrontate nel corso delle <i>e-tivity</i> che rientrano nella valutazione finale. Lo studente deve fare entrambe le <i>etivity</i> per essere computate nel voto di esame. Il voto delle <i>etivity</i> si riferisce al massimo di un punto per tutte e due le <i>etivity</i>. L'esame di profitto può essere effettuato in forma orale presso la sede di Roma, in forma scritta presso i poli didattici, previa prenotazione da parte dello studente. La prova orale consiste solamente in <i>un colloquio</i> per accertare il livello di preparazione dello studente. La prova scritta prevede 30 domande a risposta chiusa relative al programma d'esame. Alle 30 domande chiuse viene attribuito il valore di 1 punto per ogni risposta corretta. Si ricorda che le domande hanno dei pesi differenti a seconda della loro complessità e che il docente, tenuto a prendere in considerazione e a valorizzare il lavoro svolto on line dallo studente, valuterà in sede di prova di esame di profitto anche la quantità e la qualità dell'interazione dello studente. A tal fine anche gli argomenti proposti nelle <i>e-tivity</i> saranno oggetto dell'esame di profitto.
Programmi per lo studente che ha un numero di crediti ridotto	- Per il conseguimento da 1 a 5 cfu: A. BUCCI, <i>La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa</i>, con prefazione di S. Em.za Card. F. COCCOPALMERIO [Collana Studia et documenta Utriusque Iuris, vol. I], Volturnia Edizioni, Roma 2012, limitatamente al primo capitolo, pp. 1-93 [Moduli: 0-1,3-11] - Per il conseguimento da 6 a 13 cfu: A. BUCCI, <i>Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell'atto processuale. Un approccio storico giuridico alle attuali prospettive</i>, [Collana Studia et Documenta –vol. V– Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocănel], Ed. Serafica, Iași 2003, limitatamente ai cap. II, IV, V, VI, e Conclusioni. [Moduli 0,2,12-23] N.B.: Vale solo per lo studente al quale sono stati già <i>precedentemente</i> riconosciuti dei crediti (provenienza da altro ateneo, o parzialmente sostenuto in altro corso di laurea, ecc.). Per tutti gli altri studenti, il corso è di 13 cfu, per cui vedasi il programma al paragrafo "Materiali di Studio".
Criteri per l'assegnazione dell'elaborato finale - TESI	L'assegnazione dell'elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente (o di un contatto via mail o in piattaforma) in cui lo studente manifesterà i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire. Si rende noto che la tesi va richiesta solo dopo aver superato l'esame di grado. Si rende noto altresì che una volta appurato che il docente ha disponibilità della tesi, e si è anche concordato il titolo, si fa presente che la richiesta di assegnazione va presentata in tempi brevissimi. Se la richiesta di assegnazione viene inviata dopo qualche settimana e nel frattempo la segreteria va a constatare che il docente ha raggiunto il limite massimo di tesi, la suddetta richiesta di assegnazione non può essere accolta, anche se lo studente si era accordato settimane prima con il docente sul titolo, bibliografia, indice, ecc. Si ricorda, infatti, che la richiesta di assegnazione tesi è un atto amministrativo e come tale

	inizia a produrre i suoi effetti dal momento in cui è stato posto in essere.
--	---

	Si ricorda ancora che è opportuno che lo studente tenga bene a mente che dalla richiesta assegnazione tesi alla discussione devono passare obbligatoriamente 180 giorni. Per cui si esorta lo studente a calcolare bene la tempistica utile per non incorrere poi in una tesi che verrà discussa nell'anno accademico successivo a quello prefissato con aggravio economico conseguente.
--	--